POLIZZA PROFESSIONALE BASE PER I DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E SOCIETA' ASSIMILABILI

ASSICURATI: tutti i dipendenti di ogni inquadramento e livello, esclusi i dirigenti, nonchè i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (interinali). Solo iscritti FCS/CDLS per i lavoratori della Repubblica San Marino.

DECORRENZA: dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese di effettuazione del bonifico bancario.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per Istituti di Credito: Enti Creditizi, Enti Finanziari, Società già destinatarie di CCNLABI e loro contratti complementari, Equitalia o ente equivalente, Federcasse e contratti assimilabili, compresi quelli analoghi vigenti nella RSM:
- per «Assicurazione»: il contratto di assicurazione;
- per «Polizza»: il documento che prova l'assicurazione;
- per «Contraente»: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;
- per «Assicurato»: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per «Società»: l'impresa assicuratrice;
- per «Premio»: la somma dovuta dall'assicurato alla Società:
- per «Indennizzo» : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per «Cose»: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per «Sinistro»: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali o di danni per i quali è prestata l'assicurazione.
- per «Perdite Patrimoniali»: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose;
- per «Scoperto»: la percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per «Franchigia»: parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per «Danni» il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose;
- per categoria, grado e qualifica dell'Assicurato, ai fini del pagamento del premio, quella in essere al momento dell'adesione alla polizza (data del bonifico bancario).

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

1 - Oggetto dell'assicurazione

a) GARANZIA «PERDITE PATRIMONIALI»

- La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, nominativamente indicati in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi compreso l'Istituto di Credito o altro ente di appartenenza con la sola esclusione dell'ipotesi di dolo, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidati nella loro qualità di dipendenti.
- La garanzia comprende sia i danni di cui l'Assicurato debba rispondere direttamente nei confronti dei terzi, sia le somme che a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa l'Assicurato debba corrispondere all'Istituto di credito che abbia risarcito il danno.

- L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ciò a parziale deroga della definizione di «perdite patrimoniali» ferma comunque l'esclusione di cui all'art. 3 delle Condizioni generali.

b) GARANZIA DANNI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni involontariamente cagionati a terzi - con la sola esclusione dell'ipotesi di dolo - in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività descritta in polizza compreso il rischio derivante dalla proprietà e conduzione di locali in uso all'Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti.

2 - Destinatari della copertura

La garanzia è operante per tutti i dipendenti di ogni inquadramento e livello (compresi i quadri direttivi ed esclusi i dirigenti), nonchè i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (interinali), operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell'Istituto di Credito di appartenenza o di lavoro.

3 - Delimitazione dell'assicurazione - esclusioni

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

L'assicurazione non vale per i sinistri:

- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché a navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, rapina e incendio a cose;
- e) da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto dall'art. l lettera a) 3 ° comma nonché art.1 lettera b) delle Condizioni Generali; f) da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto indicato all'art, l lettera a) 3 ° comma delle Condizioni Generali della polizza professionale base.
- h) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i) dalla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla

stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi;

- j) conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, il tutto inflitto direttamente al dipendente dalle autorità governative(antimafia e legislazione assimilabile);
- k) conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (maneggio di denaro);
- l) conseguenti al mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose, disposizioni di legge vigenti o della normativa aziendale;
- m) attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione di enti o società;
- n) conseguenti all'erogazione di mutui e prestiti in genere nonchè concessioni di fidi;
- o) conseguenti all'attività svolta presso uffici titoli e/o borsini della banca, salvo errori in compravendita titoli e taglio cedole;
- p) conseguenti all'attività di estimatori di pegni;
- q) conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale;
- r) azioni ed omissioni compiute allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
- s) attività connessa all'assunzione e gestione del personale:
- t) perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computers;
- u) perdite patrimoniali derivanti da comportamento doloso e/o situazioni note al dipendente assicurato al momento dell'adesione alla presente copertura.

4 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 60 mesi (5 anni) prima dell'adesione del dipendente assicurato alla presente copertura. Qualora l'Assicurato benefici di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio, la presente garanzia opererà unicamente a secondo rischio. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in tutto il mondo. Per sinistri avvenuti all'estero, il pagamento verrà effettuato in Italia ed in Euro.

5 - Massimali di garanzia per ogni assicurato - franchigia a carico dell'assicurato.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di euro 103.300,00 per anno assicurativo e per ogni dipendente, con il limite massimo di risarcimento a carico della Società per sinistro di euro 15.500,00, fermo restando comunque che la Società non risponderà di somme superiori a detto massimale per più sinistri che traggano origine da una stessa causa anche se presentati all'Assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente al momento di cessazione dell'assicurazione.

Qualora per lo stesso rischio esista altra assicurazione la

presente copertura è operante solo a completamento o per l'eccesso di quanto già assicurato.

6 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume fino a quanto ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

7 - Franchigie e scoperti

Su tutti i sinistri scoperti del 10%, salvo per i seguenti casi in cui viene applicato, fermo lo scoperto del 10%, un minimo non indennizzabile (franchigia) di euro 400,00:

- sanzioni pecuniarie ed interessi di mora dovuti per ritardato pagamento di IVA, ILOR, IRPEF, altre tasse, INPS, bollette ed utenze varie;
- errori in compravendita titoli e taglio cedole;
- errori in cambi;
- perdite di valuta su ritardato incasso certificati di deposito;
- valori trafugati pagati nel non rispetto delle norme di legge e/o di servizio (assegni, travel cheques, depositi a risparmio e valori assimilabili);
- mancata effettuazione richiamo effetti cambiari;
- mancata proroga effetti cambiari;
- assegni pagati a persone diverse dal beneficiario dietro presentazione di documenti contraffatti.
- 8 Alla Assi Adriatica Srl agenzia Unipolsai, via Mamiani 4 - 60125 Ancona deve essere fatta mediante raccomandata a.r. denuncia di ciascun sinistro entro 15 giorni di calendario da quello in cui l'assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. L'eventuale denuncia di sinistro pervenuta alla Fiba Service verrà trasmessa alla Società assicuratrice; da tale momento il rapporto fino alla liquidazione del sinistro sarà tenuto dalla predetta Società direttamente con l'assicurato. La Società mette a disposizione dell'assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di credito di appartenenza entro il limite del massimale convenuto, dedotte le franchigie e gli scoperti convenuti, sulla scorta della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di Credito di appartenenza attestante l'intervenuto pagamento del danno. Nel solo caso di terzi responsabili il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile. Nel caso di opposizione di quest'ultimo il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata l'opposizione stessa.

9 - Computo del premio

Il premio viene stabilito in euro 51,65 annue per i quadri direttivi ed in euro 25,82 annue per gli altri lavoratori (il premio è unico indipendentemente dalla data di sottoscrizione non essendo previsto un premio semestrale), comprensive di accessori ed imposte (21,35%) per ogni persona assicurata.

10 - Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

11 - Per quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni dattiloscritte, si farà riferimento alle norme che regolano l'assicurazione.